



35  
Sent. N° 311

# Senato del Regno

Alta Corte di Giustizia

~~Sentenza~~ no 242  
del Registro Civile.

In nome di Sua Maestà  
Vittorio Emanuele III  
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

La Commissione d'Istruzione dell'Alta  
Corte di giustizia, in Camera di Consiglio,  
composta dei Signori Senatori:

Morone Carlo Presidente,  
Ciraolo Giovanni,  
Bacelli Alfredo,  
Marzocco Enrico,  
Crispo Moncada Francesco, Membri ord.  
dinari,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

nel procedimento penale a carico del  
conte Edoardo Soderini fu Pietro e  
fu Marcechi Finenza, nato in Roma  
il 12 novembre 1853, Senatore del  
Regno.

## Imputato

a) di concorso nel delitto di cui agli articoli 280, 79, 63 codice penale attribuito a De Gennaro Mauro, Grisi Giuseppe, Radoni Remo, Sartini Canovico Serafino fu Luigi, Albertini Edgardo fu Domenico, Bernardi Enrico fu Alessandro, Bontadini Virgilio, Fradelloni Inj. Enrico, Marchegiani Luigi, Pucci Armando, Borghesi Remo, Marvelli Luigi, Palazzetti Renato, Moracci Don Adolfo, per avere il De Gennaro Mauro, quale Direttore generale della Banca Martigniana, il Grisi Giuseppe, quale amministratore delegato, il Radoni Remo, quale Ragioniere generale e gli altri quali Amministratori della Banca medesima, formato in Ancona, in corceità e continuativamente, dall'inizio del disgesto fino alla chiusura degli sportelli della Banca Martigniana, verificatosi nel gennaio 1929, bilanci falsi, false registrazioni nei registri, false formazioni di Società, falsi aumenti di capitali.

b) di concorso nel delitto di cui agli articoli 413 n. 1, 79, 63 codice penale, attribuito a tutti gli anzidetti, meno Radoni, per avere in corceità, con l'ausilio ed il raggiro si far credere alla esistenza di vistosi utili ed alle condizioni floride della Banca Martigniana, distribuito nella rispettiva qualità di Sindaci ed Amministratori, a se stessi una percentuale sugli utili, che sapevano inesistenti, ed a se stessi ed agli azionisti

dividendi che sapranno non esistere, procurando così un ingiusto profitto a loro stessi e agli azionisti in danno dell'ente da essi rappresentato.

e) di concorso nel delitto di cui agli articoli 446 Codice di Commercio in relazione agli articoli 1113 e 1131 codice penale attribuito a Grigi Giuseppe, per aver in Ancona dal 9 ottobre 1921 in poi, in occasione dei vari aumenti del capitale, ottenuto sottoscrizioni di azioni mediante simulazioni varie e false asserzioni circa l'importanza della Società e circa l'effettivo versamento del capitale in precedenza sottoscritto.

Fatto l'ordinanza 15 dicembre 1929 VIII, con la quale S.E. il Presidente del Senato trasmette la denuncia di Gino Beretta in data 30 novembre 1929 e tutti gli annessi atti a questa Commissione per l'ulteriore corso di giustizia,

Letto gli atti dell'istruttoria compiutasi,

Fatta la richiesta del Ministero Pubblico presso l'Alta Corte di Giustizia in data 14 gennaio 1930 VIII, e la requisitoria in data 10 aprile 1930 VIII, con la quale il Ministero Pubblico chiede:

1° - non farsi luogo a procedimento penale per i reati ascritti agli ex carici dell'On. Solerini per insufficienza di prove;

2° - che gli atti raccolti, ove l'On. Commissione lo creda opportuno, siano rimessi al Signor Procuratore del Re di Ancona per essere uniti agli altri atti del processo per l'ulteriore corso di giustizia

6  
Letta la memoria presentata il 24 aprile  
1930 VIII, dal difensore di fiducia dell'im-  
putato.

Letta la relazione del Commissario  
delegato, Senatore Enrico Barbacolo,

In fatto

Verificatosi sui primi dell'anno 1929 il  
dissesso della Banca Marchigiana,  
che si concluse poi con la sentenza del  
16 agosto 1929 che l'amministratore  
del concordato preventivo, furono tratti in  
arresto il Conte Giuseppe Griani, Ammini-  
stratore delegato, e il Direttore centrale  
Rag. Mauro De Ferraro per delitto di truffa  
continuata, essendo risultato che con arti-  
fici e raggiri si era cercato di impedire il riti-  
ro dei depositi e di farne affluire dei  
nuovi. Dopo la sentenza di concordato,  
in seguito ad ulteriori accertamenti,  
furono elevate altre imputazioni contro  
i medesimi e contro altri amministra-  
tori della Banca stessa, per le quali  
imputazioni si istituì procedimento forma-  
le a parte e con sentenza 28 settembre  
1930 i proventi furono rinviati al giu-  
dizio del Tribunale penale di Modena.

Scrivere il Procuratore del Re nel suo  
rapporto al Senato, che, "nei riguardi  
" del Conte Edoardo Soderini, Presidente  
" della Banca, l'autorità giudiziaria  
" impudente non credette di avvisare  
" alcun fatto che autorizzasse a riferire  
" al Senato per l'invio del giudizio penale  
" sia punita dall'istruttoria risultata che  
" l'Amministratore delegato e il Direttore

"centrale avevano creato di tener occulte  
 "con ogni mezzo le condizioni della  
 "Banca; sia perché il Conte Soderini  
 "fu quasi sempre agente dalle sedute  
 "del Comitato direttivo e non partecipò  
 "mai a quelle nelle quali furono prese  
 "deliberazioni che potessero costituire  
 "reato." -

Ma in seguito a denuncia presentata  
 dall'avv. Mario Pittaluga nello interesse  
 di tal Gino Bonetta, il Procuratore del  
 Re chiese al tribunale il rinvio del primo  
 giudizio penale già iniziato e sospese  
 l'istruttoria del secondo, rinviando  
 gli atti al Senato del Regno.

Vista la detta denuncia nella quale,  
 senza alcuna specifica indicazione di fatti  
 delittuosi attribuibili al Conte Soderini,  
 si sostiene in via generica che il medesimo  
 per la sua qualità di Presidente della Ban-  
 cana Marsigiana fin dalle sue origini  
 non possa ritenersi estraneo ai fatti  
 imputati agli amministratori di quella,  
 e si afferma che egli era il massimo esp-  
 nente dell'istituto e riassumeva su di esso  
 col suo nome la generale fiducia, e prese  
 parte alle sedute del Consiglio di ammi-  
 nistrazione e del Comitato direttivo  
 nelle quali furono prese le deliberazioni  
 poscia incriminate, firmò le relazioni  
 mensuarie e le lesse all'assemblea  
 fino a quella ultima del 3 marzo 1928,  
 quando l'ente era già iniziato di  
 decadenza; e specialmente nella sede  
 di Roma, da cui ebbe inizio i dissesti  
 dell'istituto, aveva approvato e seguito lo

/

6  
svolgersi delle iniziative, conoscendo quindi  
gli insuccessi derivatine. Questa deman-  
da fu seguita da altro esposto firmato  
dallo stesso Beretta e presentato al  
Pubblico Ministero presso l'Alta Corte di  
Giustizia in data 17 gennaio 1930.

ad  
Completati da questa Commissione i  
mezzi istruttori richiesti dal Pubblico  
Ministero, eseguiti i confronti tra il  
Federini e gli altri imputati Gizi e  
De Gemaro, uditi i testimoni indotti  
dallo stesso Federini e ricevuti i documen-  
ti prodotti a difesa, il Pubblico Ministe-  
ro presso l'Alta Corte di Giustizia ha  
presentato in data 10 aprile 1930 le  
sue requisitorie definitive, con le  
quali formula le imputazioni indica-  
te in epigrafe.

Corrone  
E dopo aver ampiamente discusse le  
risultanze delle prove raccolte, lo stesso  
Pubblico Ministero chiede non farsi luogo  
a procedimento penale per i reati ascritti  
a carico dell'on. Senatore Federini per  
insufficienza di prove.

L'estratto della requisitoria fu notifica-  
to all'interrogato nel giorno 12 aprile, e  
in data 24 stesso mese il difensore di  
fiducia, avv. Rosario Lascalea, ha presen-  
tato una memoria difensiva, nella  
quale, dopo alcune eccezioni pregiudici-  
ziali, discutendo il merito delle imputa-  
zioni fatte al suo raccomandato, con-  
clude chiedendo che il medesimo sia as-  
solto per inesistenza di reato.

In seguito di ciò questa Commis-  
sione di Istruzione crede necessario

invierà ad Ancona uno dei suoi Membri per procedere al completo esame degli altri atti della istruttoria, che erano ancora presso il Tribunale di Ancona, e sul rapporto del medesimo ha quindi di presso le sue decisioni.

### In diritto

Atteso che delle eccezioni pregiudiziali presentate dalla difesa dell'on. Soderini, alcune riguardano le imputazioni indicate sotto le lettere a) e b) della requisitoria del Pubblico Ministero, ed altre riguardano quelle indicate sotto la lettera c). Ma, a giudizio di questa Commissione, né le prime né le seconde hanno fondamento.

La prima eccezione si basa sugli articoli 10 e 20 della legge 24 marzo 1803, no 197, sul concordato preventivo. La Banca Marchigiana, si dice, non è stata mai dichiarata in fallimento; anzi ha ottenuto il beneficio del concordato preventivo. Invece le imputazioni contemplate sotto le lettere a) e b) raffigurano sostanzialmente altrettante ipotesi di reato previste dagli articoli 860 e 863 del Codice di Commercio; e la concessione del concordato preventivo preclude la via a qualsiasi persecuzione dei detti reati sociali.

Questa eccezione, se fosse ammissibile, beneficerebbe non solo il Conte Soderini, ma anche tutti gli altri amministratori imputati degli stessi reati. Ma non è ammissibile, perché

8

l'imputazione ad essi fatta non è fondata su quegli articoli del Codice di Commercio, bensì sugli articoli 180 e 413 del Codice penale comune, e cioè non si tratta di reati di bancarotta semplice o fraudolenta, bensì dei reati di falso e truffa. La stessa ipotesi di fatto, ricadente in un diverso ordine di rapporti sociali, può raffigurare reati tipicamente diversi, e così nel caso concreto, i fatti che darebbero luogo ad imputazione di bancarotta, ove il fallimento fosse stato dichiarato, possono, sotto diversa raffigurazione delittuosa, essere colpiti penalmente quando risultano provati a carico di una amministrazione sociale ammessa al beneficio del concordato preventivo.

L'altra eccezione pregiudiziale riguarda l'imputazione letterale, e cioè concorso nel reato di cui all'articolo 146 del codice di Commercio in relazione agli articoli 413 e 414 Codice penale. E si dice che questo reato riguarda il periodo della costituzione della Società, non già i fatti che si verificano durante l'esercizio sociale, poiché nell'art. 146 non si parla degli amministratori, come nel successivo art. 147, ma di coloro che hanno ottenuto sottoscrizioni e versamenti, con riferimento evidente agli articoli 129 e seguenti del Codice di Commercio. Però questa tesi non può ammettersi, sia per ragione letterale, perché nella parola generica

Narrows

all

„coloro„ adoperata nell'art. 146 codice di commercio, possono ben comprendersi, e certamente non sono esclusi, gli amministratori di m. Sufe già da tempo costituito, sia per ragione logica, essendo sostanziale analogia tra il caso della prima sottoscrizione del capitale sociale e quello degli aumenti successivi del capitale medesimo. E deve pure osservarsi che, se il fatto imputato al Giori, e per presunto connesso al Soderini, realmente sussistesse, e poiché esso, come lo stesso difeso del Soderini ammette, è realmente ipso facto dall'art. 147, n. 1, del codice di commercio, la sola circostanza di avere l'accusa malamente indicato l'articolo di legge che dal fatto colpisce, il 146, anziché il 147 n. 1, non potrebbe essere ragione per prosciogliere l'imputato dal giudizio.

Appochè, passando al merito delle accuse fatte al Conte Soderini, di complicità nei reati di falso in scrittura privata e di truffa imputati a gli amministratori della Banca Meravigliana, questa Commissione non può nascondere il travaglio di coscienza in cui la pone la necessità di dover dare il suo giudizio. Era il Soderini più o meno informato delle vere condizioni dell'Istituto per modo da nascondere scientemente al pubblico dei depositanti e dei sottoscrittori delle azioni della Banca, nell'atto stesso in cui, conservando la sua pre-

sideggo all'istituto, lo avvalorava col suo nome e con la sua autorità, e nell'atto in cui poneva la firma e leggeva alla assemblea di soci relazioni menzognere e bilanci fittizi attestanti false sottoscrizioni di capitale ed utili di gestione non esistenti, ed affibbiando così a se stesso ed agli altri amministratori, nonché agli azionisti, partecipazioni e dividendi non dovuti?

Deve osservarsi che l'istruttoria compiuta da questa Commissione ha demolito ad una ad una tutte, o quasi tutte le basi di fatto sulle quali aveva potuto appoggiarsi il sospetto della connivenza del Soderini nelle malefatte degli amministratori della Banca. È stato asserito che egli non partecipava quasi mai alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato direttivo; e che mai prese parte a quelle in cui si presero deliberazioni interessanti ai fini penali; che egli non veniva informato di nulla, e non esprimeva ragione di nulla. Arrivato in Ancona poco prima dell'assemblea, gli venne mostrata la relazione già fatta ed egli la leggeva senz'altro. Alla redazione dei bilanci non prendeva parte. L'amministratore delegato, Conte Frix, faceva tutto, ben dichiarando a tutti che non occorreva, neppure nei casi più gravi, il consenso o l'approvazione del Presidente, e veniva a Roma per conferire con i dirigenti di quella sede, senza neppure

Nonone

Atto 1

eccarsi del Presidente Soderini.

Presidente decorativo; Presidente senza alcuna effettività di funzione. Egli stesso si dichiarava incompetente nella materia bancaria, e gli esperti che verificarono le condizioni della Banca, Primitivici, Scoproni, lo stesso Ugolini, gli avvocati che trattarono con la Banca, Albonetti, Michelli, l'Amministratore della Banca delle Marche e dell'Umbria, Cellizzari, al quale fu affidata la liquidazione della Banca, concordemente, senza esitazioni, confermarono questo giudizio.

Che egli sia un uomo eccasamente fiducioso negli altri, e niente esperto degli artifici degli affari finanziari, lo dimostra la stessa sua condotta negli affari suoi personali, nelle speculazioni da esso intraprese, nelle quali perdette milioni, travolgendo anche la fortuna della propria moglie; ad esempio quella della Marchesa Maria Manesini per la quale rimasero a suo carico cambiali per lire un milione e settecento mila, di cui per merito dello avv. Michelli fu liberato solo in parte.

Si osserva pure che, a detta degli esperti, le condizioni esteriori dello stabilimento davano sensazione di regolarità; che le magagne erano abilmente dissimulate, e che occorrevano studiar bene gli allegati dei bilanci, esaminare i registri e corrispondenza, avere notizie complete degli affari correnti, per accertare la verità.

L'unico accusatore del Soderini se ben s'intende quali intenze egli abbia di coinvolgerlo nel suo processo, rimane l'amministratore delegato Conte Grixi; poiché il denunciante Boretta insieme sospetto, non formula vere accuse; e, poiché l'Uffolini e il De Ferrario, nelle deposizioni fatte innanzi a questa Commissione, hanno dovuto confessare che il Soderini non avesse notizia del dissesto della Banca.

Ma anche le accuse del Grixi, formulate nell'interrogatorio in Ancona del 19 Settembre 1929, sono rimaste assai svalutate nel confronto sostenuto il 13 febbraio col Conte Soderini. Il fatto principale, la partecipazione presa da questo nel 1926 alla deliberazione con la quale la Banca dava la sua adesione alla Cassa di credito ideata dalla Federazione bancaria per venire in aiuto degli istituti aderenti, questo fatto è soddisfacentemente spiegato dal Soderini, il quale in tale adesione vedeva una misura precauzionale in caso di eventuali dissesti, non già l'indizio di un dissesto già esistente.

Le altre accuse del Grixi, per avere il Soderini raccomandato qualche sconto o qualche sovvenzione, l'esersi interessato periti non si prestasse una cambiale, sempre per piccole somme di qualche centinaio di mille lire, non presentano serietà alcuna, quando si pensi che il dissesto constatato nella Banca era vicino al centinaio di milioni;

48

e su di esso quelle piccole operazioni non potevano avere influenza, è quanto all'affermazione che il Soderini seppe dello illegale deposito di circa dieci milioni di lire, fatto nel 1925 dalla Banca presso il Credito Nazionale (organo bancario della Federazione sopradetta) e deliberato da quel Comitato direttivo, del quale il Soderini era presidente, l'accusa svanisce non soltanto per il diniego dell'accusato, a cui nessuna prova si contrappone, ma soprattutto perché è provato che a quella adunanza del Comitato il Soderini non intervenne.

Altri indizi allegati contro il Soderini sono le dimissioni date nell'ottobre 1928, e le varie operazioni con le quali nell'anno 1924 e nel 1927 egli si sprofondò di gran parte del suo patrimonio in favore di membri della sua famiglia. Ma, a parte che quelle dimissioni furono ben posteriori all'epoca cui si riferiscono i fatti culminanti dell'accusa, deve osservarsi che il Soderini ha bene spiegato le ragioni di delicatezza per le quali dette quelle dimissioni, ragioni tutto affatto estranee ad ogni possibilità di sospetto che egli fosse a giorno del dissenso in cui trovavasi la Banca.

È quanto all'altro sospetto, che egli si disfaceva del suo patrimonio per sfuggire alle eventuali azioni dei creditori della Banca, esso delinea completamente dinanzi alla documentazione prodotta, da cui risulta in modo inequivocabile che la donazione alla figliuola fatta in modo irregolare nel 1915, in occasione del matrimonio di

questa, fu legalizzata nel 1924, dopo la legge che abolì la tassa di registro sulle donazioni dei genitori ai figliuoli, e che l'altra alienazione (dell'usufrutto della tenuta Montegallo fatta il 19 aprile 1923 in favore della moglie) impugnata per simulazione dal creditore Saulicelli, fu poi successivamente e proprio da questo, inseguita alle prove dal Soderini prodotte nel giudizio di appello, riconosciuta legittima ed impugnabile. (Veggasi in proposito la deposizione Michelli con gli allegati documenti)

È necessario anche chiarire che nessun serio interesse personale poteva indurre il Conte Soderini ad associarsi agli Amministratori della Banca nel tentativo di ingannare il pubblico sulle vere condizioni dell'istituto, poiché è stato dimostrato che egli durante tutto il tempo in cui ne fu Presidente non percepì mai compensi per medaglia di presenza, ma solo tenuissime somme, per riparto di utili, allo incirca tre mila lire all'anno, delle quali una parte veniva impiegata nell'acquisto di azioni dell'istituto, per completare la sua cauzione di lire diecimila, la quale era costituita da azioni nella massima parte fornite da terzi. Gruppo poca cosa in verità per ritenere che il fortunato personale potesse indurre un uomo come il Soderini a rischiare la sua elevata posizione sociale e la sua ineccepibile reputazione in reati del genere di cui si tratta.

Fatte queste considerazioni l'indole generica, la nostra Commissione si è fermata più lungamente ad esaminare alcuni fatti specifici, dai quali le accuse

al Conte Soderini potrebbe porfano prendere una maggiore consistenza o versomiglianza, e queste circostanze riguardano principalmente tre punti: la chiusura della Sede di Roma nel 1924; la creazione del Comitato direttivo nel 1925, con a capo il Soderini come Presidente; la costituzione della Società I.M.R. nel 1926.

La chiusura della sede di Roma portò alla Banca ma danno che qualche anno dopo fu definitivamente liquidato nella somma di oltre lire 24.300.000,00 =

Tale fatto, posto in rapporto alle varie circostanze che l'accompagnarono e lo seguirono, rende a prima vista assai difficile il convincersi che il Soderini ignorasse ogni cosa, e quindi potesse in buona fede affermare all'assemblea degli azionisti, che nel precedente anno 1923 la gestione era stata regolare e si chiudeva con un utile netto, che, dopo prelevati gli accantonamenti per riserve, era di circa un milione.

Per rafforzare un tale dubbio si pone in rilievo che la chiusura della sede fu preceduta da una relazione in data 11 marzo 1924, presentata dai dirigenti la sede stessa alla direzione generale in Ancona, nella quale, nel trasmettere il bilancio al 31 dicembre 1923, si segnalava un gruppo di attività improduttive (cioè perdite sicure o probabili) per Lire 10.948.099,96, con la riserva di accertamento di altro importante gruppo di attività mal sicure, donde si delineava "tutta la gravità della crisi economica, che preoccupa per i suoi effetti più immediati ed imposta

uno dei problemi più ardui - Si è ancora ben lungi dalla liquidazione finale delle perdite della sede di Roma che fu compiuta qualche anno dopo dalla Soc. An. Mobiliare di Roma, e che accortosi, come si è detto, una perdita colossale. Senza dubbio, quella liquidazione del 1924, se fosse stata nota al Soderini, avrebbe dovuto imporgli ben altre dichiarazioni che quelle che egli fece all'Assemblea degli azionisti. Ma fu nota al Soderini? Niente negli atti porge base ad una simile asserzione e tutto induce, invece, ad escluderla.

Qualche mese dopo, nel 30 aprile 1924, fu notificato al Soderini nella sua qualità di Presidente della Banca e al Cozzolino, nella sua qualità di direttore della sede di Roma, un atto di citazione per indennizzo di danni, derivati dal mancato adempimento di una convenzione per apertura di credito ad un tal fiorista, fatta da quella Sede. Questo atto avrebbe potuto farne in sospetto il Soderini sullo stato di solvibilità della sede stessa, se fosse pervenuto in sue mani. Ma questo non accadde, perché l'atto fu notificato bensì al suo nome, ma presso la direzione generale di Ancona, mentre egli risiedeva a Roma, e fu consegnato dall'ufficiale giudiziario ad uno degli impiegati della sede di Ancona.

Seguì la chiusura della sede di Roma, e senza dubbio un tal fatto avrebbe dovuto impressionare il Presidente e ingenerare in esso il sospetto di gravi disordini in quella amministrazione e di gravi perdite

iri subite. Ma l'abilità del Conte Grizi,
 lottissimo in infingimenti, abilmente
 coadiuvato nella sfera dei suoi imme-
 diti dipendenti, e dalla compiacenza di
 membri della Federazione bancaria, seppe
 presentare nel modo più naturale e più
 convincente, il fatto allarmantissimo. Poiché
 si disse che per iniziativa della Federazione
 bancaria, l'Istituto Smeritano aveva
 impreso altro indirizzo alle sue operazioni,
 col quale mentre con l'assorbimento di due
 filiali bancarie di Ascoli Piceno (avvenuto
 nel febbraio-marzo 1925) si apprestava a
 diffondere una più vasta e rigorosa azione
 nella regione marchigiana, d'altra parte
 abbandonava la sede più lontana, cioè
 quella di Roma, al cui ufficio subentrava
 il Banco S. Spirito, recentemente federato.
 Con questa tranquillante giustificazione
 la chiusura della sede di Roma fu presentata
 dal Conte Grizi, nella sua relazione al Consi-
 glio di Amministrazione e poi all'assem-
 blea degli azionisti nella seduta del 10 marzo
 1925; ove si legge: «abbiamo di accordo
 con la Federazione bancaria soppresso per ragioni
 di ripartizione di Roma la filiale di Roma»
 Dove notarsi che questa relazione fu bensì
 firmata dal Soderini, ma fu letta alla
 assemblea, in assenza di esso, dal vice Presiden-
 te Canonico Sartini. Quindi il Soderini
 non potette aver notizia della relazione
 dei Sindaci nella quale, per raccoman-
 dando all'approvazione il bilancio, vi erano
 delle oscure parole, che raccomandavano
 pure all'amministrazione una maggiore
 cautela e rigidità nelle sue operazioni.

Ma è certo che queste parole, confuse come erano nelle solite generiche affermazioni si sono riscontrate con l'esame dei libri della sede e delle filiali, l'assenza del bilancio e degli utili in exo registrati, e con le solite lodi all'amministrazione per l'incremento dei depositi fiduciari e con la constatazione di progreffi superiori all'attesa, non avrebbero potuto ingenerare dubbio nel Presidente, come non l'ingenerarono negli altri presenti.

+ Si aggiunga pure che dal confronto del Soderini col Gixi risultò che questi gli fece spero le lodi del Borzo, direttore della sede di Roma e principale colpevole della rovina della medesima.

Seguirono nel 1925 altri fatti impressionanti: la istituzione del Comitato direttivo, scelto nel seno del Consiglio di amministrazione e quella del servizio dello ispettorato sulle filiali. Si potrebbe arguire da questi fatti che la Banca avesse sopportato perdite di operazioni arrischiate e di fidi e scenti mal concepiti, e che occorresse perciò invigilare l'azione direttiva e indigitare con più severo e più accurato controllo. Ma anche questo provvedimento eccezionale col solito enfatismo venne proposto e raccomandato dal Conte Gixi; e il Soderini ingenuo vi prestò fede, come del resto tutti gli altri membri del Consiglio di amministrazione, i quali rimasero da quella istituzione quasi del tutto esautorati. Con nella seduta finale del 16 gennaio 1929 in cui fu annunciato con la chiusura degli sportelli la catastrofe finale della Banca, giustamente si rimiragliarono e si dolsero col Conte Gixi di avere

stati tenuti all'oscuro di ogni cosa. E se erano all'oscuro gli amministratori, che vivevano in Ancona in più diretto contatto con gli effettivi direttori e con gli affari della Banca, tanto più deve ritenersi che forse il Soderini, che stava a Roma, e che per indole e per abitudine era alieno dall'ingerirsi e prender conto degli affari dell'istituto, a cui pure assiecurava il credito del suo nome.

Nel Comitato direttivo infatti si era concentrata ogni attività dell'istituto, come appar dai verbali. Il Comitato era costituito da tre membri col Soderini presidente. Ma sulle 23 sedute che quello tenne, dal 2 maggio 1925 all'11 marzo 1928, egli intervenne a una seduta sola, quella dell'11 agosto 1926 nella quale si dava l'adesione alla Caja di credito promossa dalla Federazione Bancaia italiana. Ma quella adesione era presentata nei termini più insospettabili; cioè, come si è detto, come una misura precauzionale per assistere le 53 banche federate nel caso di eventuali e momentanei dissesti; e l'adesione della Banca marchigiana veniva richiesta e fu data quando già 51 di queste banche avevano in precedenza aderito. Alla successiva adunanza dell'11 settembre, nella quale il Comitato deliberò la sua partecipazione alla detta Caja di credito con un'assegnazione annua di lire 60 mila per la durata di anni 20, il conte Soderini non intervenne.

Il Comitato direttivo rimase sempre concentrato nelle persone del Gizi e del Pontadini, succeduto al Pucci nei primi del 1926, e lo

26

interrogato di essi due era sufficiente per la validità delle adunanze, ed è notevole che il Boutadini, nel suo interrogatorio del 1° febbraio 1929, non nomina neppure una volta il Conte Soderini, ma parla sempre del Gizi e del De Fournaro, col quale egli combinava e concludeva tutto.

Rimane l'ultimo punto oscuro: la costituzione della società detta Società I. M. A. (Istituto Mobiliare Adriatico) creata con atto notarile del 3 marzo 1926, con capitale fornito dalla Banca, e destinato a stralciare dalla contabilità di questa le partite indicative delle perdite ingenti che si andavano man mano accertando, le quali venivano passate alla I. M. A., che in corrispondenza si addebitava verso la Banca con rilascio di effetti, con riporti fittizi e con addebitamenti in conto corrente. Alla fine del 1928 il debito dell'I. M. A. verso la Banca era di circa 62 milioni. Possibile, si pensa, o si dice, che il Soderini ignorasse la gherminella di questa contabilità fittizia e menzognera? Possibile che egli non sospettasse affatto di qualche maneggio? Ora il Soderini nega vigorosamente di aver saputo della esistenza dell'I. M. A., e dice di averne avuto notizia solo dalla relazione del Commissario giudiziale Scoproni 23 marzo 1929. E bisogna ben credergli, perché nei bilanci della Banca mai si parla della I. M. A., il cui debito veniva confuso nelle formule generiche degli effetti in portafoglio e dei debitori

diversi. E mai se ne parla nei verbali del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Direttivo, dell'Assemblea degli azionisti. Era una vera contabilità segreta, nota solo alle pochissime persone in cui si concentrava la Banca.

Per capire qualche cosa dell'abilità con cui queste persone sapevano adombrare e dissimulare i loro segreti basterebbe leggere il contratto 9 marzo 1923 col quale il Botto, direttore della sede di Roma, venne estromesso dall'amministrazione anche prima della chiusura della Sede. Non è il caso di parlarne qui, intendendo questa Commissione tenersi estranea ad ogni esame della loro responsabilità. Ma è necessario accennarvi, come uno dei moltissimi elementi, per i quali questa Commissione si è convinta, che ben altra capacità specifica, ben altra furberia, che il Conte Soderini potesse possedere; ben altra diligenza di quella che egli potesse o volesse spiegare, sarebbe stata necessaria per comprendere il mistero della S.M.A. e tutti gli altri misteri dell'amministrazione della Sua Banca.

Per queste ragioni la Commissione d'Istruzione è indotta a ritenere che il Conte Soderini ignorasse completamente la situazione della Banca. Potrà essere giunta alle sue orecchie qualche voce, potrà essere insorto nella sua mente qualche dubbio specialmente negli ultimi tempi. Ma queste voci e questi dubbi erano tranquillizzati

26

non solo dalle menzogne affermazioni del  
Gizzi, ma soprattutto da quelle dei Sindaci  
della Banca, i quali in tutte le loro re-  
lazioni, fino all'ultima, certificano vero  
all'assemblea tutto, plaudivano a tutto  
e gongolavano di gioia pel costante incre-  
mento dei depositi.

Quella l'idea che il Conte Soderini fos-  
se esporsi prestato a tacere per sostenere la  
posizione dell'istituto e salvarlo da una  
catastrofe imminente, nel sicuro convin-  
cimento di una prossima ripresa dei  
guadagni, o di un completo salvataggio  
da parte dei dirigenti della finanza  
pubblica o dell'Alta banca, anche questa  
idea, che sembrava in principio verosimile,  
deve rimanere esclusa, o per lo meno deve  
relegarsi in un campo di probabilità  
tanto remote da non poter fornire  
elemento almeno ad un giudizio di  
responsabilità penale.

Che non dovendosi procedere contro  
il Conte Soderini, non è il caso di occu-  
parsi degli imputati principali e devono  
rimettersi gli atti all'autorità giudiziaria  
competente per l'ulteriore corso del giudi-  
zio.

Per questi motivi

Visti gli articoli 16, 17 e 189 del Re-  
golamento giudiziario del Senato e 274  
del Codice di procedura penale;

In parziale difformità delle con-  
clusioni del Pubblico Ministero,

Dichiara non farsi luogo a procedimento

penale per i reati ascritti all'onorevole  
Senatore Conte Edoardo Soderini per  
non aver concorso ai fatti imputatigli.

Ordina trasmettersi gli atti al  
Signor Procuratore del Re in Ancona  
per essere uniti agli altri del processo  
per l'ulteriore corso di giustizia.

Così deciso in Roma nella sede  
del Senato del Regno,  
addì 31 maggio 1930 anno 1930.

Il Presidente

*Morone*

Il Cancelliere

*Albini*